

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta...

(Omissis)

Durante un'ampia discussione, sulla scorta della planimetria del territorio del comune di Altavilla Milicia, i Commissari tutti a perfetta conoscenza della località illustrano le caratteristiche costituite dalle Torri, dal Santuario e dalla terrazza del belvedere da dove si gode l'incantevole panorama.

Viene altresì osservato che la strada statale 113 scende per lo più a monte, solo qualche tratto è a valle. Infine deliberano all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) e dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497:

1) Tutta la fascia costiera del territorio del comune di Altavilla Milicia dal confine col comune di Casteldaccia fino al confine col comune di Trabia così delimitata:

— a valle: dal ciglio della strada statale 113 e dalla strada ferrata fino a mare;

2) Chiesazza e terreno circostante per un raggio di 250 metri.

3) Strada di collegamento tra la statale 113 e l'abitato di Altavilla e le due zone latitanti per metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale).

La imposizione di questo vincolo d'insieme che è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale, è stato deliberato alla unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo sull'edilizia e conciliando, per quanto possibile l'interesse pubblico con quello privato.

(Omissis)

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

V. Zerilli

Il Presidente:

Vittorio Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,  
(860)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Casteldaccia.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visti la legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il verbale n. 23 della riunione in data 21 maggio 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 1497 ed ai sensi dell'art. 1, n. 4, di « tutta la zona costiera del territorio del comune di Casteldaccia compresa a valle della strada statale 113 e della strada ferrata fino al mare e a monte degli stessi percorsi, sia della strada statale che dalla strada ferrata una fascia profonda metri 300 (misurati in proiezione orizzontale) ivi incluso tutto l'abitato del comune di Casteldaccia che con il Castello di Salaparuta la sua piazzetta e la piazza Madrice forma un notevole complesso ambientale di caratteristico aspetto. Viene inclusa altresì nell'elenco anche la strada comunale che dalla Stazione ferroviaria conduce all'abitato di Casteldaccia perchè è tutto un bellissimo alberato belvedere, da dove si godono le circostanti bellezze panoramiche »;

Considerato che, se può ritenersi consentita la inclusione nell'elenco anzidetto dell'intero centro abitato di un comune, in quanto i fini previsti dalla legge n. 1497 del 1939 lo richiedano, occorre comunque un esame tendente ad accertare la necessità che il vincolo abbia tale indiscriminata ampiezza; esame che nel caso dell'inclusione dell'intero centro abitato di Casteldaccia nell'elenco di cui al citato articolo 2 non risulta effettuato; nè può valere infatti il generico richiamo al Castello di Salaparuta ed alla sua piazzetta ed alla piazza Madrice per dimostrare che il centro abitato di Casteldaccia, per ciò, forma un notevole complesso di caratteristico aspetto ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

Considerato, poi, che il tracciato dell'autostrada Palermo-Catania attraversa l'intero territorio del comune di Casteldaccia modificando, ampliandole, le esigenze panoramiche ed estetiche della fascia costiera del territorio comunale anzidetto;

Ritenuto opportuno introdurre nell'elenco anzidetto le conseguenti modificazioni con riguardo all'interesse pubblico relativo alla fascia costiera del territorio del Comune di Casteldaccia in quanto elemento del più ampio quadro naturale dell'intera fascia costiera della provincia di Palermo oggetto di diverse deliberazioni della Commissione anzidetta; quadro naturale di notevole effetto per la spontanea armonizzazione di elementi naturali con quelli dovuti al lavoro umano, per la visione verso l'interno del paesaggio ricco di vegetazione digradante fino al mare, e verso l'esterno per l'ampia visione del golfo di Termini Imerese che si estende da Capo Zafferano fino a Cefalù, contornato da fasce di verde, da pittoresche scogliere e tratti di spiagge e da numerosi centri marinari;

Considerato che il citato verbale della Commissione provinciale delle bellezze naturali di Palermo, unitamente alla planimetria, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per il periodo prescritto, all'albo del Comune di Casteldaccia e depositato presso le sedi delle Associazioni di cui alla legge stessa senza che

siano state prodotte opposizioni, proposte o reclami;

Considerato che il Ministro della Marina Mercantile non ha ancora manifestato l'assenso richiesto in data 27 luglio 1966 con nota n. 4163;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione del notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 citata delle zone del territorio del comune di Casteldaccia non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo con riserva di provvedere nei confronti di queste ultime zone con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della Marina Mercantile;

Visto l'art. 3 u. c. della legge n. 1497 anzidetta;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona del territorio del Comune di Casteldaccia, descritta nell'allegata planimetria, delimitata ad ovest dal confine del territorio del Comune di Santa Flavia, a nord dal mare ad est dal confine del territorio del Comune di Altavilla Milicia e a sud dal ciglio a valle dell'autostrada Palermo-Catania, con esclusione delle zone ricadenti nel Demanio pubblico marittimo in ordine alle quali si provvederà con decreto successivo quando il Ministro della Marina Mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso di cui in narrativa.

##### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 21 maggio 1963 della Commissione provinciale della tutela delle bellezze naturali di Palermo.

##### Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, al Comune di Casteldaccia perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 6 settembre 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

*Commissione Provinciale  
per la tutela delle bellezze naturali  
Palermo.*

Oggi 21 maggio 1963 nella Sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è

riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis)

ore 17 - Protezione fascia costiera e abitato del Comune di Casteldaccia.

(Omissis)

Alla seduta hanno preso parte i signori:  
— prof. arch. ing. Vittorio Ziino, Presidente;  
— Soprintendente Giuseppe Giaccone, vice Presidente;  
— dott. Emilio La Fisca, in rappresentanza del Presidente provinciale turismo;  
— prof. arch. Luigi Epifanio, rappresentante professionisti-artisti;  
— barone Fatta del Bosco, rappresentante agricoltori.

Sono assenti:

— avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante industriali;

Sindaco del Comune di Bagheria.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e considerata, con l'assenso di tutti i Commissari, la inderogabile necessità di imporre il vincolo d'insieme — ai sensi della legge 29 giugno 1939 numero 1497 — sui territori dei Comuni posti all'ordine del giorno al fine che non venga menomata irrimediabilmente la suggestiva bellezza paesistica e panoramica di tutta la fascia costiera orientale della Provincia di Palermo.

(Omissis)

Esaurito questo argomento si passa al 3° punto posto all'ordine del giorno: « Protezione fascia costiera e abitato del comune di Casteldaccia ».

Puntualmente alle ore 17 entra il dott. Rosario Puleo, Assessore del Comune di Casteldaccia, il quale è stato delegato dal sindaco, impossibilitato ad intervenire, a rappresentarlo in seno a questo consesso allo scopo di fornire e ricevere eventuali chiarimenti.

Il Presidente se ne compiace e lo informa brevemente che il vincolo delle bellezze d'insieme non vuole significare divieto assoluto di edificabilità ma deve essere inteso come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero — come purtroppo è già avvenuto — alterare pregiudizievolemente il paesaggio. Si esamina nella planimetria, fornita dal dott. Puleo, il territorio del comune di Casteldaccia e per la ben nota incantevole posizione di questo sulle pendici digradanti verso il mare di comune accordo viene deciso di proteggere tutta la località compresa tra il tracciato della strada ferrata ed il mare dal limite del confine ad occidente col territorio del comune di Santa Flavia ed a oriente fino al fiume Milicia che delimita il confine col territorio del comune di Altavilla Milicia.

Viene pertanto deciso all'unanimità di includere ai sensi dell'art. 1, comma IV, e dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, tutta la zona co-



stiera del territorio del Comune di Casteldaccia compresa a valle della strada Statale 113 e della Strada Ferrata fino al mare e a monte degli stessi percorsi, sia della Strada Statale che della Strada Ferrata, una fascia profonda metri 300 (misurati in proiezione orizzontale) ivi incluso tutto l'abitato del Comune di Casteldaccia che con il Castello di Salaparuta, la sua piazzetta e la Piazza Madrice forma un notevole complesso ambientale di caratteristico aspetto. Viene inclusa altresì nell'Elenco anche la Strada comunale che dalla Stazione Ferroviaria conduce all'abitato di Casteldaccia perchè è tutto un bellissimo alberato belvedere, da dove si godono le circostanti bellezze panoramiche.

(Omissis)

Esauriti tutti e quattro gli argomenti, il Presidente toglie la Seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:  
V. Zerilli

Il Presidente:  
V. Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,  
(861)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Ficarazzi.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sulla applicazione della suddetta legge;

Visto il verbale n. 24 della riunione in data 4 giugno 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 1497 ed ai sensi dell'articolo 1, numero 3 e 4, della « intera fascia costiera a valle; dal ciglio della strada statale 113 fino al mare; e a monte dal ciglio della statale 113 fino a metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) per tutte il territorio del Comune di Ficarazzi dal confine col comune di Palermo fino al confine col comune di Bagheria. Così nei 200 metri a monte vengono incluse tutte le pregevoli antiche ville di Ficarazzi che caratterizzano questa fascia costiera ove si fonde magnificamente l'opera della natura con quella dell'uomo »;

Considerato che, se può ritenersi consentita l'inclusione, nell'elenco anzidetto, di un intero terri-

torio di un comune, in quanto i fini previsti dalla legge n. 1497 del 1939 lo richiedono, occorre comunque un esame tendente ad accertare la necessità che il vincolo abbia tale indiscriminata ampiezza; esame che nel caso dell'inclusione di quasi tutto il territorio comunale di Ficarazzi nell'elenco di cui all'art. 2 citato non risulta effettuato come non risulta il concreto accertamento di così vaste esigenze panoramiche ed estetiche della fascia costiera per la parte a valle della S. S. 113; nè può valere, per la parte a monte della anzidetta strada statale, il generico richiamo a pregevoli ville perchè i detti immobili, in quanto ne possiedono i requisiti, o sono da tutelare con le modalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero da proteggere a' termini della legge n. 1497 del 1939 quando si distinguono per la loro non comune bellezza, il che, invero, non risulta, nel verbale anzidetto dimostrato;

Ritenuto opportuno introdurre nell'elenco anzidetto le conseguenti modificazioni con riguardo, tuttavia, all'interesse pubblico relativo alla fascia costiera del territorio del Comune di Ficarazzi, in quanto elemento del più ampio quadro naturale dell'intera fascia costiera della provincia di Palermo oggetto di diverse deliberazioni della Commissione anzidetta; quadro naturale di notevole effetto per la spontanea armonizzazione di elementi naturali con quelli dovuti al lavoro umano, per la visione, verso l'interno, degli aspetti caratteristici e tradizionali della « Conca D'Oro » e verso lo esterno del golfo di Palermo che da Capo Mongerbino ad est al Monte Pellegrino ad ovest è contornato da una fascia di verde, da pittoresche scogliere e brevi tratti di spiaggia e dalla città di Palermo stessa;

Accertato che il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo, citato, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, è stato depositato presso gli Enti e le Associazioni di cui alla legge stessa e che nessuna opposizione è stata presentata a' termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il Ministro della Marina Mercantile, cui, a' termini dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 era stato richiesto di manifestare il proprio assenso in ordine al vincolo paesistico delle zone di pertinenza del demanio pubblico marittimo, con nota n. 518165 del 31 luglio 1967, lo ha negato;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione del notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 citata delle zone del territorio del Comune di Ficarazzi non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 la zona del territorio del Comune di